



COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di TARANTO



REG. N.09/14

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza per il rilascio del certificato di agibilità, presentata in data 16/06/2014 prot. n° 2747 dal Sig. **REALE Pasquale**, nato a Sogliano Cavour (LE) il 15/09/1953 (cod. fisc. RLE PQL 53P15 I780X) titolare dell'omonima ditta **REALE PASQUALE** con sede in Taranto alla Via Campania n° 33, P.IVA 00312710734, relativamente al "**Capannone con annessi uffici, ubicato in zona P.I.P. Il Comparto lotti nn. 1 – 2 – 6 – 7**" da adibire ad "**Impianto di gestione rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso**" autorizzato dalla Provincia di Taranto – 9° Settore – Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Terra delle Gravine – protezione Civile, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 con Determina Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010. Censito in NCEU del comune di Montemesola al foglio 6 particella 660 sub. 1, Via Degli Olivi, snc.;

Vista la comunicazione dell'Ente con nota prot n° 3153/SG del 11/07/2014;

Vista la nota integrativa della ditta Reale prot. n° 3494 del 06/08/2014;

Vista la nota esplicativa del Dirigente della Provincia di Taranto – 9° Settore – Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Terra delle Gravine – protezione Civile, PTA/2014/0051001/P del 02/09/2014 acquisita al protocollo dell'Ente al n° 3720 del 03/09/2014;

Visto il Permesso di Costruire n° 22/12 del 11/10/2013;

Visto il P.d.C. 18/00 del 15/01/2004 e 31/06 del 12/09/2007;

Vista la S.C.I.A. 04/12 prot. 826 del 17/02/2012;

Visto la S.C.I.A. 21/12 prot. 5902 del 09/11/2012;

Vista l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 con Determina Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010 della Provincia di Taranto – 9° Settore – Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Terra delle Gravine – protezione Civile;

Vista la Determina Dirigenziale n° 862 del 01/07/2014 della Provincia di Taranto – 9° Settore – Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Terra delle Gravine – protezione Civile, di rettifica alla precedente Determina Dirigenziale n. 116 del 22/09/2010;

Visto il parere igienico-sanitario prot. 1302 del 19/06/2013 espresso favorevolmente dall'AUSL TARANTO – Dipartimento di Prevenzione - U.O. di Grottaglie;

Vista la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08, dell'impianto Elettrico, a firma del Sig. CAZZATO Pietro, titolare dell'impresa "C.P. IMPIANTI" con sede in Pulsano (TA) alla Via Umberto I n° 169, in data 05/06/2014;

Vista la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 legge 46/90, dell'impianto idrico, a firma del Sig. GRECO Angelo, titolare dell'impresa "P & G DOMOTECH s.n.c." con sede in San Marzano di San Giuseppe (TA) alla Via Regina Margherita n° 79, in data 18/11/2008;

Visto la dichiarazione dal tecnico incaricato Dott. Ing. Saverio ANNESE circa l'allaccio dell'immobile all'impianto idrico e fognario alla rete pubblica AQP resa in data 10/09/2014;

Vista l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di lavaggio delle aree esterne" giusta determina Dirigenziale n° 64 del 21/08/2013 della Provincia di Taranto Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 5 del D.C.D. per l'emergenza ambientale in Puglia n. 282/CD/A del 21/11/2003;

Visto il parere favorevole prot. 7350 del 10/08/2009 ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 81/2008 espresso dallo S.P.E.S.A.L. di Taranto;

Vista la ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano presentata all'Agenzia del territorio in data 22/04/2014 prot n° TA0047085;

Vista la dichiarazione dell'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, sottoscritta dal tecnico Dott. Ing. Saverio ANNESE in data 23/05/2014;

Vista la dichiarazione di conformità delle opere realizzate nel rispetto al progetto allegato al P.di C. 22/12 del 11/10/2013, sottoscritta dal tecnico Dott. Ing. Saverio ANNESE in data 23/05/2014;

Vista la dichiarazione circa l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche ai sensi degli art.77-82 del D.P.R. 380/2001, sottoscritta dal tecnico Dott. Ing. Saverio ANNESE in data 23/05/2014;

Visto il certificato di collaudo delle strutture in C.A. dell'intero edificio, emesso dal Dott. Arch. Cosimo Eugenio NASPI, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto al n° 360, depositato all'ufficio del Genio Civile di Taranto in data 29/10/2008 prot. n. 9908 d'ordine n. 185/05;

Vista l'attestazione di versamento di € 300,00 n. 0151 del 12/16/2014 per diritti di segreteria;

Vista la delibera di G.C. n°19 del 23/05/2012 con la quale sono state attribuite ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della L. 388/00 e s.m.i., le funzioni di responsabilità e gestione dei servizi;

Visto il decreto sindacale n° 22 del 31/12/2013;

RILASCIA IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

relativo al "Capannone con annessi uffici, ubicato in zona P.I.P. Il Comparto lotti nn. 1 – 2 – 6 – 7" Censito in NCEU del comune di Montemesola al foglio 6 particella 660 sub. 1, Via Degli Olivi, snc.. Il presente atto non autorizza l'esercizio dell'impianto, ne esonera il gestore dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione e/o nullaosta previsti dalla vigente normativa, in particolare si fa riferimento ad eventuali autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Dalla Residenza Municipale, li 10/09/2014



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
(Arch. Gaetano Valente)**

GV/as



COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di TARANTO



Pratica Edilizia

N. 22/12

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la domanda presentata in data 09/11/2012 prot. n. 5903 dalla ditta **REALE PASQUALE** con sede in Taranto alla via Campania, 33, P. IVA 00312710734, in persona del titolare sg. REALE Pasquale, nato a Sogliano Cavour (LE) il 5/09/1953, c.f. RLE PQL 53P15 I780X, intesa ad ottenere Permesso di Costruire per variante architettonica in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01 di un capannone con annessi uffici, ubicato in zona P.I.P. II° Comparto lotti 1-2-6-7, censito in N.C.T. al foglio 6 p.lle 545-546-547-548, per il riciclaggio di pneumatici fuori uso;
- **Vista** la nota dell'Ente prot. 6587 del 10/12/2012 di richiesta della documentazione integrativa necessaria per poter istruire la pratica;
- **Vista** la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 2157 del 15/04/2013;
- **Visti** gli elaborati grafici e descrittivi allegati alla domanda, redatti dall'ing. ANNESE Saverio;
- **Vista** la delibera C.C. n. 17 del 20/06/05, con la quale è stata soppressa la commissione edilizia comunale;
- **Vista** l'istruttoria del tecnico Arch. Gaetano VALENTE;
- **Visto** il P.d.C. 31/06 del 12/09/2007;
- **Vista** la S.C.I.A. 04/12 prot. 826 del 17/02/2012;
- **Vista** la S.C.I.A. 21/12 prot. 5902 del 09/11/2012;
- **Vista** l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 giusta Determina Dirigenziale n. 116/2010 della Provincia di Taranto;
- **Visto** il parere igienico-sanitario prot. 1302 del 19/06/2013 espresso favorevolmente dall'AUSL TARANTO – Dipartimento di Prevenzione - U.O. di Grottaglie;
- **Visto** il ricorso R.G. n. 56/2010 proposto dalla Ditta REALE c/o Comune di Montemesola dinanzi al TAR Lecce – terza sezione;
- **Vista** la sentenza n. 2687/2010 pronunciata dal TAR Lecce – terza sezione;
- **Visto** il DPR 06/06/2001 n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la legge 09/01/1989, n. 13, come modificata dalla legge 27/02/1989, n. 62, ed il D.M. 14/06/1989, n. 236, la legge 30/03/1971, n. 118, il DPR 27/04/1978, n. 384 e la legge –quadro 05/02/1992, n. 104, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- **Vista** la legge 24/03/1989, n. 122, in materia di parcheggi;
- **Vista** il D.M. 22/01/08 n. 37;
- **Vista** la legge 09/01/1991, n. 10, D.P.R. 26/08/1993, n. 412, il D.Lgs. 192 del 19/08/2005, il D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e ss. mm. ed ii., sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;
- **Visto** il DPR 59 del 02/04/2009 ed il D.M. Sviluppo Economico del 26/06/2009 e ss. mm. ed ii., di attuazione del D.Lgs 192/05;
- **Visto** il nuovo codice della strada approvato con D.Lvo 30/04/1992, n. 285, integrato con D.Lvo 10/09/1993, n. 360 e ss. mm. ed ii.;
- **Visto** il regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, integrato con D.P.R. 26/04/1993, n. 147 e ss. mm. ed ii.;
- **Visti** i vigenti regolamenti comunali sull'igiene, l'edilizia e la polizia municipale;
- **Visto** il decreto sindacale n. 5 del 11/04/2013;
- **Vista** la comunicazione dell'Ente prot. 5002 del 27/09/013 di accoglimento della pratica;
- **Visto** il vigente Programma di Fabbricazione;
- **Vista** la ricevuta del versamento n. 0076 effettuato in data 31/10/2012 per diritti di segreteria di € 516,00;
- **Viste** le ricevute di versamento n. 0153 del 30/10/2012 di € 516,00, n. 0122 del 04/04/2013 di € 412,62 e n. 0123 del 04/04/2013 di € 821,28 per sanzione art. 36 T.U.E.;
- **Accertato** che il richiedente ha titolo per ottenere il suddetto Permesso di Costruire in qualità di CONCESSIONARIO del diritto di proprietà dei lotti sui quali insiste l'immobile, giusto atto di convenzione rep. 433 del 15/12/2003 rogato dal Segretario Comunale Dr. S. ALEMANNO, reg. a Taranto il 05/09/2004 al n. 22,



COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di TARANTO

Pratica Edilizia

N.31/06

PERMESSO DI COSTRUIRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- Vista la domanda presentata, in data 20/12/06 prot. n. 7101, dal **Sig. REALE Pasquale**, nato a Sogliano Cavour (LE) il 15/09/1953 (C.F. RLE PQL 53P15 1780X), residente in Taranto alla via Campania n. 33, nella sua qualità di titolare della ditta omonima, con sede legale in Taranto alla via Campania n. 33 (P.IVA 00312710734), intesa ad ottenere Permesso di Costruire per variante in corso d'opera ai permessi di costruire n. 18/00 e 11/01 per la realizzazione di un capannone industriale, in zona P.I.P. 2° comparto, lotti nn. 1-2-6-7 (foglio n. 6 p.lle 545-546-547-548);
- Visti i permessi a costruire n. 18/00 del 15/01/04 e n. 11/01 del 27/07/06;
- Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda;
- Vista la delibera C.C. n. 17 del 20.06.2005 con la quale è stata abrogata la C.E. ai sensi della Legge 449/1997;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in data 27/06/07;
- Visto il parere favorevole espresso dal Serv. Igiene e Sanità Pubbl. del 26/01/07 prot. n. 4383;
- Visto il progetto dell'impianto elettrico a firma del dott. ing. Pietro Mottola in data 28/03/07;
- Vista la relazione ai sensi della L. n. 10/91 a firma del dott. ing. Pietro Mottola;
- Vista la dichiarazione, in data 22/05/07 prot. 3152, a firma del titolare sig. Reale Pasquale relativa alle attività n. 72 e n. 8, del D.M. 16/02/1982 in materia di prevenzione incendi;
- Visto il DPR 06/06/2001 n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 09/01/1989, n. 13, come modificata dalla legge 27/02/1989, n. 62, ed il D.M. 14/06/1989, n. 236, la legge 30/03/1971, n. 118, il DPR 27/04/1978, n. 384 e la legge -quadro 05/02/1992, n. 104, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Vista la legge 24/03/1989, n. 122, in materia di parcheggi;
- Vista la legge 05/03/1990, n. 46, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06/12/1991, n. 447, sulla sicurezza degli impianti tecnici;
- Vista la legge 09/01/1991, n. 10, e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26/08/1993, n. 412, sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;
- Visto il nuovo codice della strada approvato con D.Lvo 30/04/1992, n. 285, integrato con D.Lvo 10/09/1993, n. 360;
- Visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, integrato con D.P.R. 26/04/1993, n. 147;
- Visti i vigenti regolamenti comunali sull'igiene, l'edilizia e la polizia municipale;

- Visto il vigente Programma di Fabbricazione;
- Vista la ricevuta di versamento per diritti di segreteria per un importo di €. 51,65, giusto bonifico bancario n. 07601 41985102812 del 17/07/07;
- Vista la ricevuta di versamento per urbanizzazioni secondarie per un importo di €. 3.018,40, giusto bonifico bancario n. 07601 41985102812 del 17/07/07;
- Visto il D.L.vo 267/00;
- Accertato che il richiedente ha titolo per ottenere il suddetto Permesso in qualità di proprietario, i convenzione rep 433 in data 15/12/03, come risulta dalla documentazione agli atti,

RILASCIA

Al Sig. REALE Pasquale, nato a Sogliano Cavour (LE) il 15/09/1953 (C.F. RLE PQL 53P15 1780X), residente in Taranto alla via Campania n. 33, nella sua qualità di titolare della ditta omonima, con sede legale in Taranto alla via Campania n. 33 (P.IVA 00312710734)

PERMESSO DI COSTRUIRE

Salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per variante in corso d'opera ai permessi di costruire n. 18/00 e 11/01 per la realizzazione di un capannone industriale, in zona P.I.P. 2° comparto, lotti nn. 1-2-6-7 (foglio n. 6 p.lle 545-546-547-548), a condizione che l'officina sia adibita alla riparazione di un numero di veicoli massimo pari a 9 e che nell'officina dove si praticano saldature e taglio di metalli utilizzando gas combustibili e o carburanti siano impiegati meno di 5 addetti, sotto l'osservanza dei regolamenti comunali edilizio, d'igiene e di tutte le altre disposizioni vigenti e in conformità al progetto redatto dall'ing. Pietro MOTTOLA;

Il termine di inizio lavori è di 1 anno dalla data di rilascio del presente permesso e quello di ultimazione è di 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori;

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo ufficio:

1. il nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa di fiducia e contestualmente dovrà essere depositato il DURC dell'impresa stessa;
2. dichiarazione dell'impresa circa l'organico medio annuo ed il contratto applicato;
3. bilancio di produzione di materiale da scavo e/o demolizione e/o rifiuto ai sensi del reg. reg. n. 6 del 12/06/06;

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto allegato, con le prescrizioni sopra indicate, alle norme contenute nel regolamento edilizio, d'igiene e di Polizia Urbana, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, nonché sotto l'osservanza delle seguenti:

NORME E CONDIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase della esecuzione dei lavori.
- 3) I lavori dovranno essere eseguiti in conformità dal progetto approvato ed a perfetta regola d'arte in modo che la costruzione corrisponda alle esigenze del decoro edilizio e dell'uso cui è destinata, sia per quanto riguarda i materiali impiegati che le finiture e le tinteggiature. Campioni di queste ultime dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale.
- 2) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, che comunque dovranno essere autorizzate prima della ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1/06/1939, n. 1089, e n. 29/06/1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. C) della legge 5/08/1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 3) Il rilascio del permesso non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di validità dei servizi ecc. delle strade e piazze del territorio comunale in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da leggi e regolamenti.

- 4) Il permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido a condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e le quote corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
- 5) Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui al presente permesso, come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose ed a terzi. Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 6) Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione di opere in cemento armato il concessionario, il progettista il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, con il ritiro del permesso, alla piena osservanza di tutte le norme per accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge. Il rilascio del presente permesso non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzioni datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'ufficio del Genio Civile da parte dell'impresa costruttrice.
- 7) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "norme in materia di uso razionale dell'energia negli edifici" e delle relative norme attuative (DPR 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dei lavori, relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della legge 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli -tipo approvati con decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Ed Art. 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13/12/1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
- 8) Prima dell'inizio dei lavori devono essere chiesti all'ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. E' fatto obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui al presente permesso e richiederne tempestivamente la visita al rustico.
- 9) Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze o pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette, canalizzazioni, ecc..) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.
- 10) Per i muri di cinta e gli accessi stradali è fatto obbligo di presentare con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi; contestualmente alla presentazione dell'istanza il richiedente obbligato ad esibire la ricevuta di pagamento dei relativi diritti.
- 11) I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera dovrà essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o gli spazi pubblici.
- 12) Qualora si dovesse rendere necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non potrà essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune. Chiunque esegua lavori, depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e dei pedoni dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
- 13) E' fatto obbligo al titolare del permesso di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di agibilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 5/11/1971, n. 1086.
- 14) Il presente permesso dovrà essere tenuto presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'ufficio tecnico comunale e degli agenti di Polizia Municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dall'assistente, della impresa costruttrice e della sua sede, nonché gli estremi del presente permesso, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.
- 15) Con il presente permesso l'amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dalle sedi di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.
- 16) I lavori dovranno essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale il permesso si intenderà decaduto e non potrà essere nuovamente rilasciato se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati nel programma pluriennale di attuazione e, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso: in tal caso, il nuovo permesso riflette la parte non ultimata.
- 17) Il rilascio del presente permesso non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.
- 18) Il concessionario dovrà notificare gli estremi del permesso alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc..) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari. Per gli allacciamenti alle pubbliche reti della fognatura gestita direttamente dal Comune, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'intervenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari delle cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per i predetti allacciamenti fognari, saranno restituite previo benessere dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 19) La domanda di agibilità di quanto edificato, dovrà essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando alla richiesta il certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, la prova dell'avvenuto accatastamento e una dichiarazione sottoscritta dal richiedente unitamente al direttore dei lavori che certifichi la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli ulteriori eventuali accertamenti da parte dell'U.T.C.
- 20) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27/02/1989, n. 62, e al D.M. 14/06/1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23/06/1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché alla legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla legge 05/03/1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10 e 11, se e in quanto applicabili, e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15/febbraio 1992);

e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7-comma 1° - prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i permessi di costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di permesso di costruire relativa a nuovi impianti industriali, di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Il presente permesso viene rilasciato con la condizione che ad avvenuta approvazione della deliberazione relativa all'aggiornamento sugli di urbanizzazione ai sensi dell'art. 7, legge 24/12/1993, n. 537, sarà effettuato congruaglio sulle somme corrisposte.

Si restituisce una serie completa dei disegni presentati.

Data 12 SET 2007



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Lorenzo LACORTE

Il sottoscritto dichiara di avere, in data odierna, ritirato il presente permesso, nonché gli allegati che fanno parte integrante della stessa e di obbligarsi alla osservanza di tutte le prescrizioni ivi contenute.

Data 12 SET 2007

IL CONCESSIONARIO



COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di TARANTO

Pratica Edilizia

N.11/01

PERMESSO DI COSTRUIRE

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- Vista la domanda presentata, in data 21/02/01 prot. n. 1013, dal **Sig. REALE Pasquale**, nato a Sogliano Cavour (LE) in data 15/09/1953 (C.F. RLE PQL 53P151780X), residente in Taranto alla via Campania n. 33, intesa ad ottenere Permesso di Costruire per la realizzazione di un capannone industriale da adibire ad officina meccanica e carpenteria metallica, in zona P.I.P. 2° comparto, lotti nn. 2 e 7.
- Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda;
- Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia del 10/05/01 verb n. 6 n. d'ordine 23;
- Visto il parere favorevole espresso dal Serv. Igiene e Sanità Pubbl. del 07/03/2001 prot. n. 0782;
- Vista la relazione geologica - tecnica a firma del Dott. ing. Nicola Mancini;
- Vista la dichiarazione a firma dell'ing. MOTTOLA Pietro in data 05/07/05 inerente il parere dei VV.F e legge 10/91 "norme di attuazione del Piano Energetico Nazionale" in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Visto il progetto dell'impianto elettrico;
- Vista la dichiarazione a firma dell'impresa in data 05/07/05;
- Visto il DPR 06/06/2001 n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 09/01/1989, n. 13, come modificata dalla legge 27/02/1989, n. 62, ed il D.M. 14/06/1989, n. 236, la legge 30/03/1971, n. 118, il DPR 27/04/1978, n. 384 e la legge -quadro 05/02/1992, n. 104, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Vista la legge 24/03/1989, n. 122, in materia di parcheggi;
- Vista la legge 05/03/1990, n. 46, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06/12/1991, n. 447, sulla sicurezza degli impianti tecnici;
- Vista la legge 09/01/1991, n. 10, e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26/08/1993, n. 412, sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;
- Visto il nuovo codice della strada approvato con D.Lvo 30/04/1992, n. 285, integrato con D.Lvo 10/09/1993, n. 360;
- Visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, integrato con D.P.R. 26/04/1993, n. 147;
- Visti i vigenti regolamenti comunali sull'igiene, l'edilizia e la polizia municipale;

- Visto il vigente Programma di Fabbricazione;
- Vista la ricevuta di versamento n. 76 del 12/01/04 per diritti di segreteria per un importo di €. 516,46;
- Vista la ricevuta di versamento, giusta quietanza n. 204 del 20/07/06 di €. 33.060,37 relativa al saldo per acquisto dei lotti;
- Accertato che il richiedente ha titolo per ottenere il suddetto Permesso in qualità di proprietario, come risulta dalla documentazione agli atti,

RILASCIA

Al **Sig. REALE Pasquale**, nato a Sogliano Cavour (LE) in data 15/09/1953 (C.F. RLE PQL 53P151780X) residente a Taranto alla via Campania n. 33,

PERMESSO DI COSTRUIRE

- Salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per la realizzazione di un capannone industriale da adibire ad officina meccanica e carpenteria metallica, in zona P.I.P. 2° comparto, lotti nn. 2 e 7, sotto l'osservanza dei regolamenti comunali edilizio, d'igiene e di tutte le altre disposizioni vigenti e in conformità al progetto approvato redatto dall'ing. Nicola Mancini;

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati a questo ufficio i nominativi del Direttore dei Lavori e dell'impresa di fiducia e contestualmente dovrà essere depositato il DURC dell'impresa stessa;

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicate le modalità di smaltimento dei materiali rinvenienti da scavi, demolizioni, scarti di lavorazione, ecc. ed il nome della Ditta regolarmente autorizzata o il sito del conferimento;

Il termine di inizio lavori è di 1 anno dalla data di rilascio del presente permesso e quello di ultimazione è di 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori;

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto allegato, con le prescrizioni sopra indicate, alle norme contenute nel regolamento edilizio, d'igiene e di Polizia Urbana, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, nonché sotto l'osservanza delle seguenti:

NORME E CONDIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase della esecuzione dei lavori.
- 3) I lavori dovranno essere eseguiti in conformità dal progetto approvato ed a perfetta regola d'arte in modo che la costruzione corrisponda alle esigenze del decoro edilizio e dell'uso cui è destinata, sia per quanto riguarda i materiali impiegati che le finiture e le tinteggiature. Campioni di queste ultime dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale.
- 4) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, che comunque dovranno essere autorizzate prima della ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1/06/1939, n. 1089, e n. 29/06/1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. C) della legge 5/08/1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- 5) Il rilascio del permesso non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di validità dei servizi ecc. delle strade e piazze del territorio comunale in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da leggi e regolamenti.
- 6) Il permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido a condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e le quote corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
- 7) Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui al presente permesso, come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose ed a terzi. Qualora non siano stati indicati nella domanda di permesso il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione di opere in cemento armato il concessionario, il progettista il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, con il ritiro del permesso, alla piena osservanza di tutte le norme per accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge. Il rilascio del presente permesso non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzioni datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'ufficio del Genio Civile da parte dell'impresa costruttrice.
- 9) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "norme in materia di uso razionale dell'energia negli edifici" e delle relative norme attuative (DPR 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dei lavori, relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della legge 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli -tipo approvati con decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Ed Art. 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13/12/1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
- 10) Prima dell'inizio dei lavori devono essere chiesti all'ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. E' fatto obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui al presente permesso e richiederne tempestivamente la visita al rustico.
- 11) Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze o pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette, canalizzazioni, ecc..) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.
- 12) Per i muri di cinta e gli accessi stradali è fatto obbligo di presentare con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi; contestualmente alla presentazione dell'istanza il richiedente obbligato ad esibire la ricevuta di pagamento dei relativi diritti.
- 13) I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera dovrà essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o gli spazi pubblici.
- 14) Qualora si dovesse rendere necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non potrà essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune. Chiunque esegua lavori, depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e dei pedoni dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
- 15) E' fatto obbligo al titolare del permesso di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di agibilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'ufficio del Genio Civile ai sensi della legge 5/11/1971, n. 1086.
- 16) Il presente permesso dovrà essere tenuto presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'ufficio tecnico comunale e degli agenti di Polizia Municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dall'assistente, della impresa costruttrice e della sua sede, nonché gli estremi del presente permesso, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.
- 17) Con il presente permesso l'amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dalle sedi di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.
- 18) I lavori dovranno essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale il permesso si intenderà decaduto e non potrà essere nuovamente rilasciato se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati nel programma pluriennale di attuazione e, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il

concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso: in tal caso, il nuovo permesso riflette la parte non ultimata.

19) Il rilascio del presente permesso non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.

20) Il concessionario dovrà notificare gli estremi del permesso alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc..) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari. Per gli allacciamenti alle pubbliche reti della fognatura gestita direttamente dal Comune, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'intervenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari delle cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per i predetti allacciamenti fognari, saranno restituite previo benestare dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.

21) La domanda di agibilità di quanto edificato, dovrà essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando alla richiesta il certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, la prova dell'avvenuto accatastamento e una dichiarazione sottoscritta dal richiedente unitamente al direttore dei lavori che certifichi la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli ulteriori eventuali accertamenti da parte dell'U.T.C.

22) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27/02/1989, n. 62, e al D.M. 14/06/1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23/06/1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché alla legge -quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla legge 05/03/1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10 e 11, se e in quanto applicabili, e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15/ febbraio 1992);

e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7-comma 1° - prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i permessi di costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di permesso di costruire relativa a nuovi impianti industriali, di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Il presente permesso viene rilasciato con la condizione che ad avvenuta approvazione della deliberazione relativa all'aggiornamento sugli di urbanizzazione ai sensi dell'art. 7, legge 24/12/1993, n. 537, sarà effettuato congruaggio sulle somme corrisposte.

Si restituisce una serie completa dei disegni presentati.

Data 27/7/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Andrea ENRIQUEZ)



Il sottoscritto dichiara di avere, in data odierna, ritirato il presente permesso, nonché gli allegati che fanno parte integrante della stessa e di obbligarsi alla osservanza di tutte le prescrizioni ivi contenute.

Data 27/7/06

IL CONCESSIONARIO

